

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 13 MARZO 2014

116ª Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Pizzetti e per l'interno Manzione.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*Omissis*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1212) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni**, approvato dalla Camera dei deputati

**(965) Rita GHEDINI ed altri. - Istituzione delle città metropolitane e modalità di elezione del sindaco e del consiglio metropolitano**

**- e petizioni nn. 1026 e 1071 e voto regionale n. 16 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 marzo.

La **PRESIDENTE** comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 3.600, pubblicato in allegato.

Il relatore **RUSSO (PD)** illustra l'emendamento 3.600, con il quale si intende recepire alcune proposte di modifica riferite all'articolo 3, in tema di istituzione delle città metropolitane.

Il senatore **BRUNO (FI-PdL XVII)** esprime apprezzamento per il tentativo del relatore di tenere conto dei differenti orientamenti emersi sulla questione. Tuttavia, ritiene inopportuno che il presidente della Provincia assuma anche le funzioni della giunta e del consiglio, avendo già compiti particolarmente rilevanti. Sarebbe preferibile, quindi, mantenere in carica gli organi provinciali fino alla scadenza prevista.

Il senatore **CALDEROLI (LN-Aut)** si associa alla proposta del senatore Bruno. Inoltre, sollecita una approvazione rapida delle disposizioni dirette a prorogare le gestioni commissariali in scadenza. Ritiene inoltre incongruo intervenire sulla disciplina degli organi provinciali e più in generale discutere un disegno di legge ordinario in materia di funzioni di province e città metropolitane, nel momento in cui viene annunciato un intervento di natura costituzionale per la soppressione dell'ente provincia.

Il relatore **RUSSO (PD)**, in riferimento all'osservazione del senatore Bruno, osserva che il presidente della Provincia dovrà svolgere le funzioni della giunta e del consiglio solo per un periodo transitorio. Infatti, alle Province subentreranno le Città metropolitane, le quali succederanno in tutti i rapporti attivi e passivi.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio **BRESSA**, dopo aver sottolineato che l'emendamento del relatore tiene conto dei diversi orientamenti emersi, si riserva di pronunciarsi sulla norma relativa alle gestioni commissariali in scadenza dopo la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) stigmatizza la decisione del Governo di non esprimersi ancora, con un pronunciamento inequivoco, sulla possibilità di prorogare il regime di commissariamento delle Province.

La PRESIDENTE propone di fissare alle ore 17 di lunedì 17 il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 3.600.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 14,40.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1212

Art. 3

**3.600**

**RUSSO, RELATORE**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art 3. - *(Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione)*. - 1. Le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, e 20 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

2. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della Provincia omonima, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino al 31 dicembre 2014, assumendo anche fino a tale data le funzioni della giunta e del Consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la Provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17.

4. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto e dal giorno successivo alla sua approvazione la città metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui all'articolo 8.

5. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni; alla predetta data il sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

6. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui al presente articolo, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta scadenza. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali».